

CAMERA DEI DEPUTATI**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE**

composta dei Deputati

**MARI, TREZZI, POERIO, TURATI, ALVIGINI, TECCHIO, PASINI,
MACCHI, CHIAVES**sul progetto di legge presentato dal deputato **CASTELLI***preso in considerazione nella tornata del 19 giugno 1860***Estensione alla Lombardia della istituzione dei giurati sui reati
di stampa.****Tornata del 27 giugno 1860****SIGNORI,**

Col decreto 31 luglio 1849, emanato dal Re in virtù dei poteri straordinari a lui conferiti dalla legge 25 aprile dell'anno stesso, fu introdotta nelle provincie lombarde annesse al regno la libertà della stampa, della quale le antiche provincie erano entrate in possessione per lo Statuto del 4 marzo 1848; e furono parimenti introdotte nelle provincie lombarde le leggi che di quella libertà regolano l'esercizio; le quali sono il regio editto 26 marzo 1848, e le leggi 26 febbraio 1852 e 20 giugno 1858.

Fu nondimeno dichiarato che le dette leggi (insieme al decreto del 28 aprile 1859, del quale non è più da discorrere dopo la pace di Zurigo) venivano assoggettate alle spiegazioni e modificazioni che la diversità delle legislazioni vigenti nelle antiche e nelle nuove provincie rendevano necessarie.

Fra codeste modificazioni, gravissima è quella che leggesi nell'art. 5 del decreto: « I reati contemplati nell'art. 54 del regio editto 26 marzo 1848 saranno di cognizione de' tribunali provinciali, i quali dovranno giudicare in numero non

minore di cinque giudici, compreso il presidente, ed osservate le ordinarie forme di procedura.»

E ciò viene a dire che nelle provincie lombarde manca del tutto alla libertà della stampa la essenzialissima delle sue guarentigie, qual è lo intervento dei giurati ne' giudizi sui reati che offendono le leggi a quella libertà relative.

Poterono le provincie lombarde comportare pazientemente l'art. 5 del decreto 31 luglio quando era comune la fiducia che ad esse sarebbero, in brevissimo volger di tempo, estese ed applicate le nostre leggi della procedura penale e della organizzazione giudiziaria; le quali avrebbero tratta con se anche la istituzione dei giurati, e non solo per quanto concerne ai processi di stampa, ma eziandio per tutti gli altri giudizi che sono specificati nell'art. 9 del Codice di procedura penale.

Se non che l'attuazione delle ricordate leggi non pare che nella Lombardia abbia ad essere così prossima; giacchè fu stabilito di differirla fino a che, in un con esse, non venga colà promulgato il nuovo Codice civile, il quale dee tuttavia subire il cimento della discussione parlamentare.

Onde era bene che, almeno nei processi di stampa, si rompesse l'indugio, e, senza più, i giurati lombardi venissero chiamati a pronunciare il loro responso su que' reati, intorno ai quali da ben dodici anni, con provato senno, lo vennero pronunciando i giurati delle antiche provincie.

La nostra Camera, che, guardiana essendo e tutrice delle libertà costituzionali, non può non sentirsi gelosa d'ogni guarentigia che a quelle risguardi, fece buona accoglienza alla proposta dell'onorevole deputato Carlo Turati, intesa ad abolire nella Lombardia l'articolo 5 del decreto 31 luglio 1859 ed a surrogarvi una disposizione eguale o simile all'art. 54 dell'editto 26 marzo 1848. Il guardasigilli avrebbe egli medesimo incarnato il disegno dell'onorevole Turati, se non si fosse adombrato di certe difficoltà incidentali, che sulle prime apparivano, e che, dopo qualche studio, sembrano dileguate.

Indi lo schema di legge dell'onorevole deputato Luigi Castelli, al quale tutti gli uffici della Camera augurarono propizia la sorte, non senza esprimere il desiderio ch'ei venisse emendato di maniera da imitare, quanto più sia possibile, le norme e le forme della legislazione delle antiche provincie.

Gli emendamenti, cui diede opera la Commissione d'accordo coll'onorevole proponente, sono designati negli articoli che qui vedete rimpetto allo schema primitivo.

O che il processo si apra, com'è il solito, per citazione diretta, o ch'ei venga appresso a qualche preliminare investigazione, la composizione delle Corti d'assise, i dibattimenti innanzi a codeste Corti, la pronunziatione delle sentenze, i casi e i modi del ricorrere in cassazione, saranno quindi innanzi (se il progetto della Commissione riesce a buon porto) regolati nelle provincie lombarde con quelle leggi medesimo che già sono in atto nelle antiche provincie del regno.

La differenza è questa, che nelle provincie lombarde la *preliminare istruzione*, quand'essa occorre, vuol essere condotta, sino al *concluso d'accusa*, a seconda del regolamento penale dell'anno 1853, che in quelle provincie fu provvisoriamente mantenuto per la legge transitoria del 20 novembre 1859, n° 3785. Ma contro il *concluso d'accusa* avrà luogo quello stesso rimedio di diritto che dal nostro Codice di procedura penale è ammesso contro le sentenze delle sezioni d'accusa.

Al postutto nei processi di stampa, se meno in alcuni punti accessori, rispetto alle parti sostanziali sarà perfetta l'uguaglianza nelle provincie antiche e nelle lombarde. E questo è il meglio che sperare si possa nel presente periodo di transizione.

TECCHIO, *relatore.*

Art. 1.

Fino all'attuazione nelle provincie lombarde del Codice di procedura penale del 20 novembre 1859, la cognizione dei reati preveduti negli articoli 14 al 24 inclusivo della legge sulla stampa del 26 marzo 1848, e nell'articolo 2 della legge 20 giugno 1858, spetterà nelle dette provincie ai tribunali provinciali che ne giudicheranno permanentemente coll'intervento dei giurati appartenenti al loro rispettivo circondario giurisdizionale.

Art. 2.

Per la elezione dei giurati, per la formazione delle liste e per la composizione definitiva dei giuri si osserveranno le norme segnate nelle sezioni seconda e terza, capo 4, e nelle disposizioni finali e transitorie della legge 15 novembre 1859, sull'ordinamento giudiziario, riferite ai tribunali provinciali e ai presidi dei medesimi le attribuzioni ivi demandate alle Corti ed ai presidenti delle Corti d'assise.

Art. 3.

Per l'indennità da corrisponderci ai giurati si osserverà l'articolo 251 della legge anzidetta.

Art. 4.

L'istruzione del processo, le citazioni e le forme dei pubblici giudizi avranno luogo secondo il regolamento di procedura penale vigente in Lombardia, applicate però congruamente quanto al dibattimento coll'intervento dei giurati le disposizioni degli articoli 63 e seguenti della legge sulla stampa, ad eccezione delle due prime parti dell'articolo 73.

Art. 5.

Allorquando l'accusato è stato dichiarato colpevole alla semplice maggioranza di sette voti, ed i giudici siano ad unanimità convinti che i giurati sonosi ingannati sul punto principale, il tribunale sospende la sentenza e rimanda la causa ad altra sessione per essere sottoposta ad altri giurati, esclusi tutti quelli che intervennero alla prima deliberazione.

Nessuno ha il diritto di provocare tale provvedimento; il tribunale non può ordinarlo che d'ufficio, immediatamente dopo che la dichiarazione dei giurati è stata pronunziata.

Dopo la dichiarazione dei secondi giurati, il tribunale è tenuto a pronunziare la sentenza, quand'anche essa dichiarazione fosse conforme alla prima.

Art. 6.

Pei ricorsi e gravami al tribunale d'appello e al tribunale di terza istanza nei giudizi relativi ai reati di stampa si continueranno ad osservare le norme stabilite dal regolamento di procedura penale vigente in Lombardia.

La decisione però dei giurati non va mai soggetta ad alcun ricorso.

Art. 1.

Saranno pubblicati nelle provincie lombarde dei nostri Stati, per la corrispondente osservanza ed applicazione nei giudizi relativi ai reati di stampa previsti negli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 della legge 26 marzo 1848 e nell'articolo 2 della legge 20 giugno 1858:

1° I capi 4° e 5° del titolo II, e il titolo IX della legge 15 novembre 1859 sull'ordinamento giudiziario;

2° I capi 5° e 6°, titolo III, libro II; il capo 1°, titolo X, libro II; e gli articoli 200, 204 usque 217, 445, 446 e 448 del Codice di procedura penale 20 novembre 1859.

Art. 2.

Nella giurisdizione del tribunale d'appello di Milano è stabilita una Corte di assise, pei giudizi relativi ai suddetti reati.

Art. 3.

Le assise saranno convocate di caso in caso con decreto del presidente della Corte d'appello, nella città di residenza del tribunale della provincia in cui, secondo le ordinarie regole di competenza, deve aver luogo il giudizio.

Art. 4.

Le funzioni del Pubblico Ministero saranno esercitate dalle Procure di Stato dei tribunali provinciali; quelle di segretario della Corte d'assise, da aggiunti giudiziari degli stessi tribunali.

Art. 4.

Le Corti d'assise conosceranno, di regola, in seguito a citazione fatta direttamente all'imputato a richiesta del Pubblico Ministero, a sensi dell'articolo 62 della legge sulla stampa.

La citazione si farà in virtù di un decreto del presidente della Corte d'assise, disteso appiè della richiesta del Pubblico Ministero.

Questo decreto dovrà contenere, a pena di nullità:

1° La data del giorno, mese ed anno, ed il luogo;

2° L'indicazione della Procura di Stato a richiesta della quale è emanato;

3° Il nome e cognome della persona citata, il soprannome, se ne ha, la sua professione, il suo domicilio o la sua dimora;

4° L'enunciazione sommaria del fatto imputato e l'indicazione dell'articolo di legge di cui si chiede l'applicazione;

5° L'indicazione del luogo, giorno ed ora in cui il citato dovrà comparire, e del termine entro cui deve presentarsi la lista dei testimoni o periti.

Il decreto sarà intimato personalmente al citato per mezzo di un cursore del tribunale o della pretura nel cui distretto egli dimora.

Art. 7.

In quanto non è diversamente ordinato colla presente legge, rimangono in vigore le disposizioni del regio decreto 31 luglio 1859, colle modificazioni portate dal successivo 20 novembre 1859.

Art. 8.

La presente legge avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Art. 6.

Occorrendo di far precedere una istruzione preparatoria, viene questa assunta da un giudice inquirente del tribunale provinciale nelle forme stabilite dal regolamento di procedura penale vigente in Lombardia, e in conformità al medesimo il tribunale delibera sugli atti di istruttoria ultimati.

Contro il *concluso* del tribunale non è aperto altro rimedio fuorchè il ricorso per cassazione, nei casi e per quei titoli per i quali è ammesso questo rimedio contro le sentenze della sezione d'accusa, a senso del titolo X, libro II, e degli articoli 445, 446 e 448 del Codice di procedura penale 20 novembre 1859.

Art. 7.

Anche contro le sentenze della Corte d'assise non avrà luogo altro rimedio fuorchè il ricorso per cassazione, a sensi del Codice di procedura penale succitato.

Art. 8.

Sarà determinato con regi decreti il modo di provvedere per la formazione delle liste dei giurati nei circondari giurisdizionali dei tribunali provinciali di Pavia e di Lodi.

Art. 9.

L'articolo 5 del regio decreto 31 luglio 1859 è abolito.

Proponer dell' Progetto di Legge.

Ammettono la lettura

Uffizi


2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Art. 1. Fino alla attuazione nelle Province
Lombarda del Codice di Procedura Penale
del 20. Novembre 1859. la cognizione
dei reati previsti negli articoli
14 al 24. inclusa della Legge
sulla Stampa del 28. marzo 1848.
e nell' articolo 2° della Legge 20.
Giugno 1858. spettava nelle dette Pro-
vince ai Tribunali Provinciali, che
ne giudicheranno permanentemente
colli' intervento dei giurati apposta-
menti al loro rispettivo circondario
giudiziale.

2° Per la elezione dei giurati, per la for-
mazione delle liste e per la compo-
sizione definitiva del giurì s' applica-
ranno le norme contenute nelle
leggi 2° e 3° Capo 1° e nelle dispo-
sizioni finali e transitorie della
legge 15. Novembre 1859. sull' ordina-
mento giudiziario, riferite ai Tribuna-
li provinciali e ai prefetti dei me-
desimi, le attribuzioni dei desina-
tati alle Corti e ai presidenti delle
Corti d' appello.

3° Per l' indennità da corrisponderli ai
giurati s' applicherà l' articolo 231. della
legge anzidetta.

4° L' esecuzione del processo, l' attuazione
e la formidazione pubblica giudiziaria avran-
no luogo secondo il Regolamento di pro-
cedura penale vigente in Lombardia,
applicato però congruamente quanto
al dibattimento colli' intervento dei



giuranti e disposizioni degli
articoli 63. e seguenti della legge
sulla stampa ed esecuzione delle
del primo par. dell'articolo 73.

5.° Allorché il giurato è stato di-
chiarato colpevole alla maggior mag-
giorità di sette voti, e il giudice pres.
d'unanimità convinta che il giurat.
fosse ingannato sul punto principale,
il tribunale sospende la sentenza
e rimanda la causa ad altra sessione
con altre sottoposte e altri giurati
e tutti quelli che intervennero
alla prima deliberazione.

Nessuno ha il diritto di proporre
tale provvedimento: il tribunale non
può ordinarlo che l'ufficio, imme-
diatamente dopo che la deliberazione
dei giurati è stata pronunciata.

Dopo la deliberazione dei secondi
giurati il tribunale è tenuto a
pronunciare la sentenza, quando anche
essa deliberazione fosse conforme
alla prima.

6.° Ai ricorsi ^{espressi} al tribunale d'appello e
al tribunale di terza istanza nei
giudizi relativi ai reati di stampa
si applicano ~~si applicano~~ continueranno ad applicarsi
le norme stabilite dall'attuale regola-
mento di procedura penale vigente in
Lombardia.

La decisione però dei giurati non
va mai soggetta ad alcun ricorso.

7.° In quanto non è diversamente ordi-
nato dalla presente legge, rimangono
in vigore le disposizioni del R. decreto

31. Luglio 1859. colle modificazioni
portate dal preventivo 20 Nov. 1859.

8.^o La presente legge avrà effetto dal
giorno della sua pubblicazione.

Gov. Luigi Cappelli.

N° 70.

2.) Menzogna alla Sombarda
della sostituzione dei
giurati per ^{reali} ~~delitti~~ d'istigazione

Ne annunsero la lettura
agli uffici 2. 3. 4. e 9.

~~Annunzio alla lettura
dagli uffici 2. 3. 4. e 9.~~

1.) Progetto di legge presentato
dal deputato Cantelli

3.) Letto e preso in considerazione
nella tornata del 29 Giugno 1862.